

**CORTE DI CASSAZIONE**  
V SEZIONE PENALE  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

27 AGO 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuise



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

**29841-25**

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

LUCA PISTORELLI  
EGLE PILLA  
MARIA ELENA MELE  
MATILDE BRANCACCIO  
PIERANGELO CIRILLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 747/2025  
CC - 21/05/2025  
R.G.N. 11076/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

nato in Bangladesh

avverso la sentenza del 04/01/2025 del TRIBUNALE di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORCO, che ha  
chiesto l'inammissibilità del ricorso

*QIB*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catania ha rigettato l'istanza ex art. 310 cod. proc. pen. proposta dalla difesa di \_\_\_\_\_ verso il provvedimento applicativo nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, disposto dal GIP presso il Tribunale di Catania il 16.12.2024, in quanto indagato dei delitti di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, sequestro di persona a scopo di estorsione e violenza sessuale di gruppo, tutti aggravati ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen., commessi ai danni di \_\_\_\_\_ che lo ha individuato come uno dei suoi carcerieri e torturatori del centro di detenzione ove era stato imprigionato in Libia. Indagato e vittima hanno nazionalità del Bangladesh, mentre altri appartenenti al gruppo di torturatori e trafficanti, cui è accusato di appartenere \_\_\_\_\_ erano libici.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura.

2.1. La prima critica all'ordinanza custodiale è incentrata sul vizio di violazione di legge e lamenta la sua mancata traduzione, al momento dell'interrogatorio di garanzia, in lingua nota all'indagato, cittadino del Bangladesh che non parla né comprende la lingua italiana.

L'ordinanza è stata tradotta e comunicata all'indagato soltanto successivamente.

Si sarebbe, pertanto, realizzata una nullità, con ricadute sull'intera sequenza procedimentale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso eccipisce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., valutata l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Il ricorrente sarebbe egli stesso vittima di sequestro di persona, come risulta da alcuni elementi di prova in atti e dal suo racconto, ritenuto inattendibile.

Secondo la ricostruzione difensiva, egli, inconsapevole di quanto gli sarebbe accaduto, era partito dal Bangladesh ed era giunto in Libia, ove era rimasto vittima di criminali dediti al traffico di migranti e ha dovuto pagare ingenti somme di danaro per ottenere la propria liberazione, come attesta la documentazione contabile prodotta all'autorità giudiziaria.

La moglie ha denunciato quanto da lui subito in Libia alle autorità di polizia del Bangladesh ed esistono alcuni file audio, consegnati anche al Tribunale del Riesame, dai quali si sentono le grida e le richieste di aiuto provenienti da \_\_\_\_\_ rivolte ai parenti per indurli a pagare le somme richieste dai suoi sequestratori.

Ad ulteriore riprova della veridicità di tale ricostruzione, il ricorso pone la circostanza che il ricorrente si trovava anche lui nell'hotspot di Pozzallo, insieme alla vittima che lo ha denunciato.

La difesa, poi, contesta la valenza degli elementi indiziari evidenziati dall'ordinanza impugnata (le foto che lo ritraggono sorridente in compagnia del gruppo di sequestratori; il video che lo mostrerebbe mentre percuote la persona offesa con un tubo di gomma, ritenuto privo di capacità individualizzante, poiché non mostra le fattezze dell'autore della condotta; i messaggi

vocali recuperati sul telefono cellulare rinvenuto in suo possesso, di cui sostiene di non essere proprietario e di averlo ricevuto prima di partire per l'Italia, sicchè i messaggi non erano diretti a lui).

Il ricorso contesta, altresì, che sussistano gravi indizi dell'aggravante della transnazionalità, alla luce del racconto della vittima dei reati dei quali è accusato il ricorrente: la persona offesa ha dichiarato semplicemente di aver pagato 3.000 euro in Bangladesh ad un soggetto non meglio conosciuto, per poter giungere in Libia, ove vi era accordo che sarebbe rimasto a lavorare, ma non vi è alcuna prova di collegamenti tra criminali di diverse nazionalità e di un disegno unitario transnazionale.

3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di censura non ha basi solide, alla luce anche delle affermazioni rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente statuito, infatti, che, in materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, però, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, ..... 286356 - 01).

Nel caso di specie, il GIP ha disposto la traduzione dell'ordinanza cautelare che ha colpito il ricorrente una volta appreso, nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 19.12.2024 (l'ordinanza è stata emessa in data 16.12.2024), che questi non comprendeva né parlava la lingua italiana.

In sede di interrogatorio, infatti, l'indagato era stato assistito da un interprete per ragioni, consuete e frequenti, di cautela, di fronte a soggetti di nazionalità straniera in casi soprattutto di primo arrivo in Italia; un interprete cui il giudice, una volta constatato che il ricorrente non comprendeva la lingua italiana, ha affidato l'incarico di traduzione in quella sede e che ha provveduto nei termini fissati (come risulta dall'ordinanza impugnata).

Vi è prova, quindi, che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato non fosse una circostanza nota al giudice contestualmente all'adozione della misura cautelare, ma che tale consapevolezza sia sopravvenuta rispetto al momento dell'emissione del provvedimento - né il ricorrente ha fornito elementi che smentiscono tale conclusione - sicché legittimamente è stata disposta la traduzione dell'ordinanza cautelare solo una volta raggiunta tale consapevolezza in sede di interrogatorio di garanzia.

Deve essere sottolineato, altresì, che il ricorrente ha avuto ampia traduzione dei contenuti dell'ordinanza cautelare sin dal suo interrogatorio ed ha potuto fornire al GIP, in quella sede, tutte le spiegazioni che ha ritenuto utili in sua difesa: ciò emerge dalla ricostruzione dettagliatissima che l'ordinanza impugnata ricava dal verbale di tale atto.

Nel corso dell'interrogatorio, peraltro, la difesa non ha eccepito alcunché riguardo alla traduzione dell'ordinanza cautelare e ciò rileva ai fini dell'intempestività dell'odierna eccezione, in considerazione del fatto che, secondo le Sezioni Unite, la nullità che si genera dalla mancata traduzione è, in ogni caso, di natura intermedia.

È utile aggiungere che Sez. U, \_\_\_\_\_, altresì, rilevato, in motivazione, che l'interesse a dedurre la nullità in conseguenza della tardiva traduzione dell'ordinanza sussiste soltanto se e in quanto il soggetto all'oggettiva abbia allegato di avere subito (§ 7 del considerato in diritto), in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo.

Il principio è stato affermato espressamente da Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, \_\_\_\_\_, Rv. 287455, nonché da Sez. 1, n. 44251 del 6/10/2024, \_\_\_\_\_ Rv. 287282, che ha sottolineato come l'interesse da dedurre deve essere concreto, attuale e verificabile non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.

Il Collegio intende ribadire tali approdi nel caso di specie, in cui il ricorso si rivela specifico, in quanto il ricorrente non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, di aver subito alcun pregiudizio per il diritto di difesa, tanto più in considerazione del fatto che un interprete ha assistito al suo interrogatorio di garanzia e non si eccepisce che tale momento cruciale abbia rivelato cadute o deficit di assistenza e comprensione delle contestazioni che gli sono mosse nel procedimento; anzi, risulta dal testo del provvedimento impugnato, come si è già messo in luce, che in tale interrogatorio il ricorrente ha potuto esprimere tutte le proprie tesi difensive, confrontandosi ampiamente con il quadro indiziario a suo carico, contenuto nell'ordinanza cautelare.

3. Il secondo motivo di ricorso è complessivamente infondato, con alcuni aspetti significativi di inammissibilità.

La difesa del ricorrente propone, di fondo, una ricostruzione alternativa del significato degli indizi, che non è consentita in sede di legittimità (cfr. *ex multis*, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 - 01).

Inoltre, deduce l'assenza dei presupposti indiziari per ritenere sussistente l'aggravante della transnazionalità con argomenti privi di pregio.

3.1. Sotto il primo profilo, l'ordinanza impugnata dà conto ampiamente e con argomenti logici del grave quadro indiziario a carico dell'indagato.

Il tragico racconto della vittima, purtroppo colmo di particolari raccapriccianti sulle torture subite, è supportato da messaggi audio di riscontro e da fotografie che ritraggono il ricorrente in evidente situazione di primazia e privilegio rispetto ai migranti "prigionieri", vessati e disperati, e conduce ad individuare con certezza l'indagato come uno dei suoi quattro principali, violenti torturatori, nel corso della detenzione di fatto subita in Libia per circa un mese.

La vittima offre dettagli delle azioni criminali realizzate dal ricorrente, in specie nei suoi confronti (anche di violenza sessuale) e lo individua come uno dei componenti dell'organizzazione criminale che reclutava uomini in Bangladesh, poi trattati come "schiavi" e sequestrati in centri di detenzione illegale, da dove non potevano allontanarsi fino a quando non venivano avviati in Italia, previo pagamento di riscatti in danaro.

La credibilità ed attendibilità della persona offesa sono state adeguatamente motivate dal Tribunale di Catania, che si è soffermato anche sul passaggio in cui emerge la casualità dell'incontro con il suo torturatore nel centro di Pozzallo, a cui sono seguiti il riconoscimento e la decisione di denunciarlo, nonostante le sue richieste di tacere, e sulla circostanza che la vittima ha già svolto un incidente probatorio, in cui, finalmente, è riuscita a parlare anche delle umilianti violenze sessuali subite.

Le torture, secondo quanto risulta, erano funzionali a far pagare riscatti ai familiari delle vittime, ai quali venivano inviati video pietosi, nei quali si mostravano le violenze contro i propri cari, per costringerli a inviare danaro (erano stati pagati, per la "salvezza" della persona offesa, in due occasioni, quasi 10 lask, la valuta bengalese).

L'ordinanza impugnata ricostruisce tutte le circostanze di fatto in modo assolutamente soddisfacente, ripercorrendo le dichiarazioni, credibili e circostanziate, della persona offesa, in merito alla sua individuazione dell'indagato come autore dei reati denunciati; nonché il contenuto dei file-audio e dei video acquisiti alle indagini; la prova documentale dei bonifici di pagamento del riscatto; le cicatrici sul corpo della vittima, segno delle torture subite.

Viene esaminato, altresì, con adeguata giustificazione, insindacabile in sede di legittimità, il racconto difensivo dell'indagato, ritenuto confuso e poco attendibile, puntellato da elementi di riscontro neutri, che non ne avvalorano la ricostruzione alternativa.

3.2. Quanto alla configurabilità, nel caso di specie, dell'aggravante della transnazionalità dei reati, vi è da ricordare come costituisca orientamento stabile ritenere che l'aggravante speciale della transnazionalità presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 Rv. 255033 - 01).

Ai fini dell'applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 61-bis cod. pen., è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all'estero possa trovarsi anche uno

soltanto dei componenti del gruppo, chiamato a svolgere un'attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti, in quanto sono le attività criminali consumate in più di uno Stato che qualificano come transnazionale il gruppo criminale (Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Rv. 284445 - 01).

Il gruppo criminale organizzato sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 5, n. 500 del 06/11/2014, dep. 2015, Rv. 262217 - 01; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, \_\_\_\_\_, Rv. 285702 - 02).

Il Tribunale del riesame ha reso una motivazione del tutto congrua rispetto ai parametri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cr. pag. 10 del provvedimento impugnato), sottolineando che l'indagato operava quale anello di una catena criminale ben organizzata e transnazionale (tra il Bangladesh, la Libia e, in ultimo arrivo, anche l'Italia), strutturata con modalità non occasionali.

La persona offesa aveva pagato un soggetto in Bangladesh per l'organizzazione del viaggio in Libia, finalizzato a trovargli lavoro; quindi un amico di questi lo aveva condotto a Tripoli e, insieme ad altri tre migranti, a Zuara, in un centro di detenzione gestito da un complice-trafficante bangladese; nel centro erano detenute circa 600 persone e lì, ove era rimasto tre mesi, era stato picchiato e torturato; infine, era stato "venduto" insieme ad altri connazionali al capo dell'organizzazione di trafficanti di uomini, \_\_\_\_\_ cui l'indagato era un fedelissimo collaboratore al quale era affidato il compito proprio di torturare i migranti.

Dal racconto emerge il collegamento transnazionale tra il Bangladesh, terra di "reclutamento" delle vittime, dove i trafficanti di uomini contattavano le future vittime, facendosi pagare con la promessa di un lavoro in Italia, e la Libia, ove queste venivano illegalmente trattenute tra violenze e torture, con il miraggio di un futuro migliore e da dove, a prezzo di riscatti richiesti alle famiglie, venivano poi trasportati in Italia.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.


**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.  
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 21 maggio 2025.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Luca Pistorelli

